



DIPARTIMENTO CIRCOLAZIONE MONETARIA E PAGAMENTI AL DETTAGLIO
SERVIZIO GESTIONE CIRCOLAZIONE MONETARIA (805)
DIVISIONE CONTROLLO GESTORI DEL CONTANTE (012)

Rifer. a nota n. del AI GESTORI DEL CONTANTE
ITALIA

Classificazione VIII 4 6

Oggetto Compiti di controllo della Funzione antiriciclaggio e del Responsabile. Provvedimento del 4 febbraio 2020 sull'adeguata verifica della clientela.

Come noto, con l'emanazione del Provvedimento del 4 febbraio 2020, la Banca d'Italia ha dettato le disposizioni di attuazione del decreto legislativo n. 231/07 in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati a fini antiriciclaggio ("AML") per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco ex art. 8 del decreto-legge n. 350/2001 ("elenco")¹.

Alla luce dei primi due anni di applicazione del nuovo quadro normativo da parte degli operatori e delle soluzioni organizzative adottate al fine di soddisfare i requisiti organizzativi fissati nel Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019², talune società, anche in occasione degli incontri sulla *Cash Strategy 2030* dell'Eurosistema, hanno rappresentato alcune esigenze di chiarimenti circa il ruolo del Responsabile della Funzione AML e sugli adempimenti previsti per l'attività di adeguata verifica della clientela.

In particolare, con riferimento alla profilatura della clientela, sono state sottoposte a questo Istituto soluzioni organizzative tese a valorizzare l'autonomia degli operatori e, segnatamente, della Funzione AML (di secondo livello), in relazione ai compiti ad essa spettanti di controllo sui rischi di riciclaggio nonché di verifica dell'adeguatezza e affidabilità di tutti i processi antiriciclaggio.

Sul punto il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 febbraio 2020 prevede, in via generale, che "L'attribuzione della classe di rischio dovrà avvenire, per quanto possibile, attraverso procedure

¹ Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350.

² Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco.



informatiche alimentate da dati e informazioni raccolte dall'operatore avvalendosi di percorsi di analisi strutturati e di questionari sottoscritti dal cliente (...)".

In tale contesto, è stabilito che *"La verifica di coerenza e/o l'attribuzione della classe di rischio è di competenza del Responsabile antiriciclaggio che può avvalersi anche di soggetti da lui formalmente incaricati; in questo caso il Responsabile antiriciclaggio è tenuto a confermare o modificare la valutazione del delegato(...)"*³. Tale previsione vale anche in sede di nuova profilatura della clientela già identificata, tenuto altresì conto che *"il controllo costante può condurre (...) alla conferma o modifica del livello di rischio del cliente"*⁴.

Al riguardo, alla luce del dettato normativo e tenuto conto dell'esperienza finora maturata nell'attività di controllo (on e off-site) sugli operatori iscritti nell'elenco, si ritiene possibile che i controlli del Responsabile AML sull'attività di adeguata verifica della clientela svolta dalle strutture di primo livello possano essere svolti dalla Funzione AML, nel suo ruolo di secondo livello, secondo le tempistiche e le modalità organizzative ritenute idonee; sulla base di tale approccio, pertanto, non si rende necessaria la conferma da parte del Responsabile AML della classe di rischio "posizione per posizione" della clientela.

Va da sé che tale impostazione presuppone che le società siano dotate di un'organizzazione adeguata ai fini della profilatura della clientela anche nella fase del controllo costante, tale da garantire un impianto strutturato e affidabile sul quale si innesterà la successiva attività di controllo di secondo livello⁵; ciò mantiene comunque fermo in capo al Responsabile AML il suo coinvolgimento obbligatorio nelle specifiche ipotesi previste dalla normativa (ad es. in caso di transizione di un cliente da una classe connotata da un rischio più elevato a un'altra connotata da un rischio più contenuto)⁶.

³ Parte Prima (Criteri Generali per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo), Par. 3 (Profilatura del cliente), pag. 11.

⁴ Parte Seconda (Obblighi di adeguata verifica), par. 6 (Controllo costante nel corso del rapporto continuativo), pag. 15 del Provvedimento del 4 febbraio 2020.

⁵ A tal fine, come previsto dalla vigente normativa (Parte Seconda, par. 6 del citato Provvedimento), gli operatori si avvalgono di regola di procedure informatiche e, inoltre, si dotano di modalità di controllo sull'attività di adeguata verifica svolta dagli addetti. Le iniziative della specie, alla luce del Provvedimento del 23 aprile 2019, dovranno essere adottate dall'organo di gestione degli operatori col parere dell'organo di controllo.

⁶ In tali casi è altresì necessaria la conferma da parte dell'"alto dirigente" a ciò delegato (cfr. Parte Prima, par. 3, pag. 11 del citato Provvedimento).



Resta fermo che la Banca d'Italia valuterà le soluzioni attuate dagli operatori nell'ambito della propria attività di controllo.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

firma 1	firma 2
---------	---------

|